



# CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
SERVIZIO TRIBUTI

## Chi deve pagare l'IMU ?

Sono assoggettati all'IMU: il **proprietario** di fabbricati, di aree edificabili e terreni agricoli ovvero il titolare dei diritti reali di **usufrutto, uso, abitazione, superficie** ed **enfiteusi**, locatari di contratti di leasing di beni immobili, concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia.

Sono esclusi i possessori di nuda proprietà e gli affittuari di immobili.

**Si ricorda ai contribuenti che non è possibile eseguire versamenti per conto di altro contitolare dell'immobile, ognuno verserà quanto gli spetta, a seconda della propria quota di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile.**

Si ricorda che l'abitazione principale e le sue pertinenze non sono più esenti dal pagamento dell'imposta, bensì corrispondono l'IMU in base ad un'aliquota agevolata, come verrà illustrato in seguito.

Documentazione:

[» disciplina IMU – raccolta di normativa.](#)

## Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

All'abitazione principale e alle sue pertinenze si applicano:

- Aliquota ridotta
- Detrazione
- Maggiorazione della detrazione pari a 50,00 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente (fino a un massimo di €400,00).

Equiparazioni all'abitazione principale: **NESSUNA**.

1. il Comune **NON considera** direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
2. il Comune **NON considera**, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

## Aliquote e detrazioni

- aliquota ridotta: aliquota base per abitazione principale e pertinenze è fissata nella misura dello 0,4%,
- aliquota ordinaria: aliquota base ordinaria è fissata nella misura dello 0,76%,
- aliquota ordinaria: aliquota base ordinaria per i fabbricati rurali strumentali è fissata nella misura dello 0,2%,
- detrazione: la detrazione per l'abitazione principale è pari a €200,00,
- maggiorazione della detrazione: per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, la detrazione è maggiorata di 50,00 €

### ATTENZIONE

Al versamento del saldo 2012 (entro il 17 dicembre 2012) sarà effettuato il conguaglio tra l'acconto/i versato/i e quanto dovuto in totale sulla base delle aliquote che rispettivamente, il Comune e lo Stato avranno stabilito per l'anno 2012.

### Come si calcola?

Immobili in cat. <b>A</b> eccetto A/10 e cat. <b>C/2, C/6 e C/7</b>	Rendita catastale + 5% x <b>160</b> x aliquota
Immobili in cat. <b>B, C/3, C/4, C/5</b>	Rendita catastale + 5% x <b>140</b> x aliquota
Immobili in cat. <b>A/10 e D/5</b>	Rendita catastale + 5% x <b>80</b> x aliquota
Immobili in cat. <b>D</b> eccetto <b>D/5</b>	Rendita catastale + 5% x <b>60</b> x aliquota
Immobili in categoria <b>C/1</b>	Rendita catastale + 5% x <b>55</b> x aliquota
Aree fabbricabili	Valore in commercio <sup>(**)</sup> x aliquota
Terreni agricoli	Reddito dominicale in catasto + 25% x 135 x aliquota
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	Reddito dominicale in catasto + 25% x 110 x aliquota.  Sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000, con le seguenti riduzioni: 1) 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €6.000 e fino ad €15.500; 2) 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino ad €25.500; 3) 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino ad €32.000.

(\*\*) Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

Il risultato va rapportato alla **quota** e ai **mesi** di possesso. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.

NB: in sede di versamento in acconto il 50% dell'imposta dovuta per gli immobili diversi dall'abitazione principale (+ le pertinenze) e dai fabbricati rurali strumentali, va corrisposta allo Stato, utilizzando i codici tributo corrispondenti e disponibili di seguito, nel paragrafo "Come si paga".

## Quando si paga?

Il versamento dell'IMU dovuta per il 2012 deve essere effettuato in acconto entro il **18 giugno** (primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza - 16 giugno) e a saldo entro il **17 dicembre** (primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza - 16 dicembre).

NB: a) per l'abitazione principale e le sue pertinenze, il versamento dell'IMU può essere effettuato in tre rate con scadenza il 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.

b) per i fabbricati rurali strumentali (iscritti nel catasto edilizio urbano) l'importo da pagare al 18 Giugno è pari al 30% del dovuto sull'intero anno.

Attenzione: il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i **fabbricati rurali** ancora iscritti al catasto terreni e che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 Novembre 2012 è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 Dicembre.

## Come si paga?

L'IMU si versa utilizzando il **modello F24** (allegato alla presente ed anche disponibile presso le aziende di credito, gli uffici postali, i concessionari della riscossione oppure scaricabile dal sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>) senza alcun costo e utilizzando i seguenti codici:

	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	ALTRI FABBRICATI	AREE FABBRICABILI	TERRENI AGRICOLI	FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE
<b>COMUNE</b>	<b>3912</b>	<b>3918</b>	<b>3916</b>	<b>3914</b>	<b>3913</b>
<b>STATO</b>		<b>3919</b>	<b>3917</b>	<b>3915</b>	

Il codice Comune di Barletta è: A669.

Documentazione:

» [MODELLO F4](#) (.pdf - 224 kb)

A partire dal 01/12/2012 sarà possibile pagare anche attraverso bollettino di conto corrente postale disponibile gratuitamente presso ogni ufficio postale.

Documentazione:

» [decreto ministeriale per il versamento tramite bollettino postale](#).

## Ho dimenticato/sbagliato il versamento. Posso rimediare?

### Ravvedimento operoso:

È possibile rimediare ad un omesso/insufficiente versamento grazie all'istituto del **ravvedimento operoso** e precisamente:

» **Ravvedimento "sprint"** da effettuare entro 14 giorni dalla scadenza della rata versando il dovuto maggiorato di:

- sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2,8% al 14° giorno
- **interessi** moratori al tasso legale

» **Ravvedimento "breve"** da effettuare entro 30 giorni dalla scadenza della rata versando il dovuto maggiorato di:

- sanzioni del **3%** dell'imposta non versata
- **interessi** moratori al tasso legale

» **Ravvedimento "lungo"** da effettuare oltre i 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno:

- sanzioni del 3,75% dell'imposta non versata
- **interessi** moratori al tasso legale

**NB:** Tasso d'interesse legale dal 1 gennaio 2012 pari al 2,5%.

Formula per il calcolo degli interessi:  $\text{imposta} \times \text{tasso} \times \text{giorni} / 36500$

### Aree edificabili

Il valore è quello **venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione**, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 504/1992.

### Immobili gruppo catastale D

Il valore degli **immobili accatastabili in categoria D interamente posseduti da un'impresa, distintamente contabilizzati e senza rendita attribuita**, è dato dall'ammontare dei costi, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno di tassazione, applicando, per ciascun anno i coefficienti stabiliti annualmente con decreto dal Ministero delle finanze.

Documentazione:

» [Coefficienti gruppo D 2012](#) (.pdf - 45 Kb)

### Altri casi particolari

**Comodato d'uso gratuito:** gli immobili concessi in uso gratuito a parenti **non sono più assimilati** all'abitazione principale e corrispondono il tributo secondo **l'aliquota ordinaria**.

**Cooperative e case popolari:** agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) si applica **l'aliquota ordinaria**.

**Immobili di interesse storico e artistico** (art. 10 D.Lgs n. 42/2004) e **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili:** riduzione del 50% della base imponibile (è necessario presentare all'Ufficio Tributi la relativa richiesta).

**Casa coniugale:** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Si applica l'aliquota dello 0,4%, la detrazione e l'eventuale maggiorazione spettante.

### Dichiarazione I.M.U. 2012

La dichiarazione I.M.U. 2012 deve essere presentata entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili è avvenuto o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta utilizzando un apposito modello ministeriale che, con le relative istruzioni sono disponibili ai seguenti link: [DICHIARAZIONE IMU 2012](#); [ISTRUZIONI DICHIARAZIONE IMU 2012](#);

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione:

- i contribuenti che avevano già presentato le dichiarazioni I.C.I. (in quanto compatibili),
- i contribuenti che hanno acquistato o ceduto i propri diritti sull'immobile tramite atti notarili, in tali casi le denunce pervengono all'ufficio mediante l'Agenzia del territorio.

In via transitoria sia per i beni per i quali non valgono le dichiarazioni i.c.i. sia per quelli per i quali si è verificata una variazione nel 2012: il termine di presentazione della denuncia è slittato al 04 febbraio 2013.

Barletta, 28/11/2012

Il Funzionario Responsabile I.M.U.  
*Dott. R. Laforenza*